MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N°231

Bidiemme costruzioni srl

Appendice 1

Adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 07/08/2024

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI D.Lgs. 231 del 2001

1 Fonti

1.1 Premessa[1]

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure - quelle già in essere, ed anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.
Nello specifico prevede:
- la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01;
- la descrizione delle attività/processi sensibili e delle funzioni/posizioni organizzative sensibili identificate, ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;
- individuazione dei protocolli di controllo generali, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;
- l'individuazione di protocolli di controllo specifici, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.
Questa Appendice I alla Parte Speciale, così come la parte generale del Modello 231 dell'Ente, è messa a disposizione per la consultazione nella rete interna.

1.2 Riferimenti normativi e metodologici

Per la redazione della presente appendice alla Parte Speciale A, si è fatto riferimento a:
- il **D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231** "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (da qui anche solo **"Decreto"**), all'art. 6, comma 2, indica in maniera specifica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo; in particolare le lettere a) e b) rimandano, sostanzialmente, alla elaborazione di un sistema di gestione dei rischi.
- le **"Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria** e "validate" dal Ministero della Giustizia (da qui in poi "Linee Guida Confindustria"). Per rispondere alle esigenze dell'art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di gestione dei rischi (*risk management*) che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati "presupposto" dal Decreto, deve rispondere alle seguenti esigenze:
- *individuare le attività organizzative nel cui ambito possono essere commessi i reati*
- *"presupposto" dal Decreto ("processi sensibili");*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Organizzative in relazione ai reati "presupposto" dal Decreto da prevenire.*
- **Codice etico Ance;**
- **Linea guida ISO 31000:2010** "Gestione del rischio - principi e linee guida";
- **Documenti CoSo Report I, Coso II, Coso III;**
- **Principi di revisione ISA;**
- **La circolare della GDF n. 83607/2012 Vol. III;**
- **Linee guida UNI-INIL in materia di sicurezza sul lavoro;**
- **Sistema qualità ISO 9001: 2004;**

[1] In questa fase, in ragione della parzialità di informazioni sui processi e sulle strutture aziendali nonchè sulle aree da mappare con attribuzione di poteri, deleghe e funzioni dei singoli preposti, l'ODV si è limitato ad una generale individuazione delle aree di rischio sulla base della conoscenza preliminare dell'azienda e dell'oggetto sociale con specificazione del metodo utilizzato per la valutazione dei rischi da reato connessi all'attività specifica aziendale. Successivamente, si procederà ad implementare per stadi la parte speciale al fine di provvedere alla costruzione di un modello sempre più concretamente e analiticamente attagliato sulle esigenze aziendali.

- **D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 aggiornato al D.L. n. 123/2023**[2]

2. Metodologia di analisi del rischio di reato[3]

L'analisi del rischio di reato consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori:

a. **Probabilità della Minaccia**, ossia la probabilità che un evento illecito accada; un processo o un potenziale evento nocivo che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso;
b. **Impatto**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto diun reato**:** è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;
c. **Livello di Vulnerabilità,** ovvero il livello di debolezza aziendale di natura etica od organizzativa: le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere reati e consistono nella mancanza di misure preventive o in un clima etico aziendale negativo, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del Reato
d. **Rischio di Reato:** è la probabilità che l'organizzazione subisca un dannodeterminato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative chesfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Per analizzare il rischio di reato – sulla base di una analisi preliminare e generale - è necessario procedere eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

1. **Identificazione della fattispecie di Reato** e conseguente individuazione delle minacceche permettono la commissione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative);
2. **Contestualizzazione delle minacce** che permettono la commissione dei fatti di reato rispetto all'ente tramite tecniche di autovalutazione condotte da team formati da avvocati e consulenti di organizzazione aziendale;
3. **Valutazione della Probabilità delle Minaccia**: Assegnazione a ciascuna minaccia di unvalore probabilistico circa il verificarsi, in base ai seguenti parametri:
    a. Storia o statistica aziendale o di contesto;
    b. Importanza dell'attività per l'ente o la funzione di riferimento;
    c. Analisi di eventuali precedenti;
4. **Valutazione del Livello di Vulnerabilità** rispetto a ciascuna minaccia, tramite l'identificazione delle misure preventive attuate e l'analisi del clima etico e organizzativo;
5. **Valutazione del possibile Impatto**: Valutazione dei possibili danni derivanti alla Organizzative e in caso di commissione di Reati in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e di perdite di immagine o fatturati.

---

[2] Con riserva di integrazione della presente parte speciale in aderenza ai flussi informativi che l'odv riceverà di volta in volta dall'azienda anche con particolare riguardo al procedimento penale nr. 15702/2022 R.G.N.R. aperto dalla Procura distrettuale presso il Tribunale di Palermo con indagini a carico dell'amministratore unico della BDM srl sig. Melaragno Antonio al quale sono stati ascritti i reati di cui agli artt. 81 cpv cp, 21 co. 1 legge 646/82, 416 bis co. 1 cp, 110 cp, 356 cp.

[3] In senso generale, il termine rischio esprime un'esposizione all'incertezza. Il rischio è un'entità stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi. La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale. Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management. Realizzare interventi di Risk Assessment significa quindi identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimandone il valore e verificandone il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale. Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione. Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto" del Decreto. Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento tra cui citiamo la linea guida ISO 31000:2010cui ci si è ispirati par le fasi di risk management e risk assessment del Modello 231.In particolare, la linea guida ISO 31000 fornisce principi e indirizzi Generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione, la norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

Tav. 1 **Matrice per la classificazione del Rischio**

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità (mitigata dalla Copertura – *As Is*) P			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

Tav. 2. **Classificazione del Rischio**

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla[8]
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	Poco dannoso	T
3 – 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 – 8	Medio – Probabile	Dannoso	M
9 – 12 – 16	Alto – Effettivo – Reale	Molto dannoso	A

L'entità del rischio è stata misurata sulla base di alcuni parametri. In particolare, si è fatto riferimento alla probabilità che il reato venga commesso (in relazione anche alla frequenza delle attività in cui si può inserire il reato) e all'entità dell'impatto in base agli effetti economici e patrimoniali del reato: l'effetto negativo sull'immagine aziendale e ai presunti effetti interditevi e sanzionatori a seguito di giudizio penale.
La classificazione in fasce di gravità (Tav. 2) sopra riportata **(Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto)**[4] consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse equindi le aree e i

[4] **Rischio alto (A):** alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.
Rischio medio (M): media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.
Rischio basso (B): bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato. Ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio e nessun precedente giudiziario nelle storia della società.
Rischio trascurabile (T): reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati oppure nessun ruolo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio. Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Come si utilizza la *Matrice* in base ai criteri definiti (chiave di lettura).

La Matrice (Tav 2) è utile:

a) sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture contabili (già con Rischio di Infrazione assegnato nelle varie Unità Operative in base alla procedura descritta);

b) sia per gli altri reati dando una metodologia di approccio che il componente l'OdV può utilizzare:

1) con l'ausilio degli altri organi di controllo (i.e. Collegio sindacale, Revisore legale..) ecc.), sia

2) con professionalità interne addette ai vari settori operativi (I.T., ufficio legale, RSPP, Ambiente, Controllo di gestione, ecc)

3) con esperti esterni all'uopo incaricati dalla società o dall'OdV stesso in base all'autonomia finanziaria che il legislatore ha voluto concedergli.

La matrice dalla quale si decide la possibilità che vi siano procedure fuorvianti va utilizzata dopo che l'OdV ha individuato il Rischio di Infrazione (per i reati di bilancio) e dopo aver consultato le professionalità sopra indicate e verificato le procedure per i reati di altro tipo. Ecco che l'OdV dopo aver deciso in base alla Matrice (Tav. 1) la probabilità di commissione del reato potrà elencare, utilizzando la Tavola 2 il livello di Rischio di commissione del reato specifico prima di procedere ad un successivo intervento sulle procedure (Specifici Protocolli) al fine di migliorare le procedure in essere.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo

L'Organismo di Vigilanza, alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto dovrà distinguere:

1) reati che non hanno possibilità di essere commessi nel contesto aziendale;

2) reati per cui esiste la possibilità di essere commessi.

Il Rischio Finale inteso come rischio residuo (Tav. 3) dovrà inoltre essere scomposto in:

1) Rischio finale con possibilità che sia commesso da organi apicali;

2) Rischio finale con possibilità che sia commesso da riferito a organi sottoposti.

Tav.3 **Valutazione finale del Rischio Accettabile come rischio residuo**

Risk Approach	**Rischio Accettabil**e
As is Analysis (copertura in % che le procedure in essere garantiscono)	Da 0 a + 100 %
Risk Assessement (il rischio individuato **è sempre uguale a - 100**)	**Sempre uguale a - 100%**
Risk Management (% di ulteriore copertura del rischio individuato)	Da 0 a + 100 %
Rischio Residuo (deve essere valutato come accettabile)	Da 0 a **- 1/- 10**^{10} % accettabile

3. Aree di rischio aziendale: descrizione e mappatura generale

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza.
Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale. La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società.
Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati sono riportati all'interno di specifiche tavole sinottiche che consentono di identificare i rischi rilevanti a livello di rischio lordo (cioè senza valutare l'effetto dei presidi in essere) e a livello di rischio netto (cioè con la disponibilità e l'applicazione dei presidi in essere).
Viene poi affidata a una seconda fase l'individuazione d'idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di nessuna o bassa gravità ed in quanto tale "accettabile".

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente:

- Rischio **SPECIFICO**: direttamente collegato, dipendente dall'attività concretamente svolta dalla società;
- Rischio **RESIDUALE**: associabile ad alcune attività aziendali;
- Rischio **REMOTO**: minimo, se non assente, rispetto alla Società

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
Contro la Pubblica Amministrazione ed il suopatrimonio (art. 24 e 25 d.lgs. 231/01) Corruzione tra privati	**SPECIFICO** Si rinvia alla Mappatura in corso di predisposizione per PARTE SPECIALE	• gestione dei rapporti con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali(ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, ITL…); • verifiche e ispezioni da parte degliEnti pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc);

(art. 25 ter, lett. s bis, d.lgs. 231/01)		• attività di selezione delle impreseche accedono a fondi pubblici; • attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività svolte dallasocietà;

		• richieste di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari a soggetti pubblici; • gestione dei fornitori; • gestione dei flussi economici efinanziari; • gestione delle risorse umane; • gestione degli omaggi, liberalità,donazioni, sponsorizzazioni.
Informatici (art. 24 bis d. lgs. 231/01)	**RESIDUALE**	• Gestione del sistema informaticoe delle misure di sicurezza • Gestione del profilo utente e delprocesso di autenticazione • Gestione e protezione dellapostazione di lavoro • Gestione degli accessi versol'esterno • Gestione e protezione delle reti • Gestione della sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)dei sistemi informatici
Criminalità Organizzata (art. 24 ter d. lgs. 231/01)	**SPECIFICO**	Data l'attività svolta vi sono elementi per ritenere anche solo astrattamente realizzabile tale ipotesi direato.

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo estrumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	La Società non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei
Contro l'industria e il commercio(art. 25 bis.1 d. lgs. 231/01)	**RESIDUALE**	Si è ritenuto che l'inserimento di specifici principi di condotta nell'ambito del Codice Etico di Comportamento sia sufficiente ad arginare il rischio in questione.
		Qualora un dipendente/consulente di BDM dovesse porre in essere una condotta configurabile quale reato presupposto contro l'industria ed il commercio, difficilmente potrebbe riscontrarsi un vantaggio od un interesse per la Società che non svolge di per sé attività d'impresa di natura produttiva.

Societari (art. 25 ter d. lgs. 231/01)	**SPECIFICO**	• redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali; • operazioni societarie che possonoincidere sulla integrità del capitalesociale; • attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione econservazione delle informazionirelative alla attività di impresa • gestione dei conferimenti, degliutili e delle riserve; • operazioni sulle partecipazioni esul capitale sociale; • operazioni straordinarie comefusioni o scissioni; • convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee; • predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica,patrimoniale o finanziaria; • rapporti con i soci e con il CollegioSindacale; • attività di controllo svolte dalCollegio Sindacale
Con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	• Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svoltadalla stessa

Mutilazione degli organi genitalifemminili (art. 25 quater 1 d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nelcontesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Contro la personalità individuale(art. 25 quinquies d. lgs 231/01)	**REMOTO**	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nelcontesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Abuso di informazioni privilegiatee manipolazione del mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01)	**REMOTO**	Tali fattispecie non risultano al momentoessere astrattamente ipotizzabili.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse inviolazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01)	**SPECIFICO**	Sono processi sensibili tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati dall'art. 30D.lgs. 81/08 alla luce dell'attività precipua svolta di trattamento dei rifiuti.

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilitàdi provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d. lgs. 231/01)	**SPECIFICO**	• rapporti con fornitori; • relazioni con controparti diverse dai fornitori con cui la Società harapporti a livello nazionale e transnazionale; • flussi finanziari in entrata; • instaurazione e gestione deirapporti di incasso, anche continuativi; • trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della tesoreria dellasocietà; • pagamenti a fornitori e a terzi ingenerale In ogni caso, si ritiene che le procedure relative alla gestione del ciclo attivo e passivo, cassa e tesoreria oltre a quanto indicato nel Codice Etico siano idonei a fronteggiare tali aree di rischio.
Violazione del diritto di autore (art. 25 nonies d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	Data l'attività svolta, tali fattispecie non risultano essere astrattamente ipotizzabili. Tuttavia, si rileva una residuale area di rischio riferibile all'installazione ed alla duplicazione di programmi e di softwareper i personal computers

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che la Società possa essere sottoposta al rischio connesso con la fattispecie di cui all'art. 377- bis. In ordine a tale rischio si rimanda comunque ai principi generali contenuti nel codice etico
Reati ambientali (art. 25 undecies d. lgs. 231/01) Reati D. lgs. **152/06 s.m.i**	**SPECIFICO**	L'area di rischio connessa a tali fattispecie è quella maggiormente sensibile per la peculiarità connessa alla gestione delle plurime tipologie di rifiuto trattato
Impiego di cittadini di paesi terziil cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d. lgs. 231/01)	**REMOTO**	